

## STATUTO

### “ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE TOSCANA APS”

#### ART. 1

##### Denominazione, Sede e Durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: “Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana APS”, da ora in avanti denominata “*associazione*”, con *sede legale* in Via Canonica 16, località Fabruzzo – 50022 Comune di Greve in Chianti – Firenze, e con *durata illimitata*.

#### ART. 2

##### Scopo, Finalità e Attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare lo scopo dell'associazione è di:

1) riunire persone che s'interessano di studi e ricerche nel campo storico, artistico, filosofico, antropologico, pedagogico, sociale e ambientale, nonché promotori ed operatori culturali che si propongono di operare, in maniera innovativa, in tutti i settori della cultura.

2) contribuire alla trasformazione e allo sviluppo culturale e socio-economico dei territori in cui opera, attraverso lo studio, la formazione, la progettualità, l'elaborazione di analisi, scenari e buone pratiche. Tali proposte sono rivolte a privati, imprese, istituzioni, enti del Terzo Settore o senza fini di lucro, con l'obiettivo di stimolare una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile.

3) operare nei settori della cultura (riservando particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale), dell'innovazione sociale, del turismo (in particolare sociale ed eco-sostenibile), della sostenibilità ambientale, dello sviluppo socio-economico, della salute, della mobilità, dei diritti umani, delle nuove tecnologie, dell'educazione e della formazione, a livello locale (in particolare quali i territori dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e più in generale della Città Metropolitana di Firenze), regionale, nazionale ed estero.

4) sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche sociali, con particolare riferimento ai giovani, alle donne, agli immigrati, agli anziani, ai diversamente abili, proponendo soluzioni tecnico-operative e realizzando programmi d'intervento volti a contrastare le differenze di genere, favorire l'integrazione, far recuperare agli anziani un ruolo attivo (operando all'interno di una cornice di moderno welfare) anche in sinergia con Istituzioni Pubbliche, Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro.

5) promuovere percorsi di alternanza scuola-lavoro, lo sviluppo di iniziative volte a favorire le aggregazioni giovanili, anche studentesche e universitarie, con l'obiettivo finale di un mutuo miglioramento, che permetta di non disperdere il patrimonio di valori che devono essere trasmessi di generazione in generazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di

interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs 117 / 2017.

### **ART. 3**

#### **Ammissione e Numero degli Associati**

Possono aderire all'associazione persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi della stessa e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7 persone fisiche).

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) una domanda che dovrà contenere:

- il nome e cognome, la residenza, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) deve comunicare la decisione all'interessato, entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

### **ART. 4**

#### **Diritti e Doveri degli Associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dallo statuto (art. 14);
- denunciare i fatti che ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

#### **ART. 5**

##### **Volontario e Attività di Volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 6**

##### **Perdita della qualifica di Associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 6**

##### **Organi Sociali**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- Presidente;
- Organo di Controllo (la sua nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge).

#### **ART. 7**

##### **Assemblea**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere la data

della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo: lettera, fax, e-mail (spedite ai recapiti risultanti dal Libro dei Soci) e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati, o quando il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 8**

### **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## **ART. 9**

### **Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o via e-mail, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) non hanno diritto di voto.

## **ART. 10**

### **Assemblea Straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{2}{3}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 11**

### **Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)**

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è composto da un numero minimo di 3 soci e un numero massimo di 7 soci, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti per 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio d'esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

## **ART. 12 Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato

nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 13 Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

L'Organo di Controllo, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, può esercitare, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 14 Libri Sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), dell'Organo di Controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Registro dei volontari, tenuto a cura Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data formulata al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

### **ART. 15 Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 15** **Beni**

I beni dell'associazione sono ben immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 16** **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 17** **Bilancio**

Il bilancio d'esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 18** **Convenzioni e Affiliazioni**

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

L'associazione potrà associarsi ad altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, su proposta di almeno un componente del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e con delibera del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

#### **ART. 19** **Personale retribuito**

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. In particolare l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **ART. 20**

##### **Responsabilità e Assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 21**

##### **Responsabilità dell'Associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 29**

##### **Assicurazione dell'Associazione**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **ART. 30**

##### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 31**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.